



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“ANTONIO ZANELLI”**

Sezione Tecnica Agraria
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie
Sezione Professionale Servizi per l'agricoltura
Sezione Liceo Scientifico
Sezione Tecnica Costruzioni Ambiente e Territorio

Via F.lli Rosselli 41/1 - 42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340
E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail PEC: reis009001@pec.istruzione.it
URL <http://www.zanelli.edu.it> - Codice fiscale 80012570356



Contratto stipulato in esito a procedura di gara aperta al mercato per l'affidamento della concessione del servizio di erogazione tramite distributori automatici di bevande calde e fredde, snack e altri generi di ristoro all'interno dei plessi dell'Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Zanelli” via F.lli Rosselli, 41/1 Reggio Emilia (artt. 164 ss. D.Lgs 50/2016).

Codice Identificativo Gara (CIG):

TRA

La Prof.ssa Maria Sala in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore, Rappresentante Legale dell'Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Zanelli”, sito in via F.lli Rosselli, 41/1 Reggio Emilia – CF 80012570356
E

PREMESSO CHE

- In data 30/08/2024 veniva assunta determinazione a contrarre prot. n. 13656 avente ad oggetto: **“l'affidamento della concessione del servizio di erogazione tramite distributori automatici di bevande calde e fredde, snack e altri generi di ristoro all'interno dei plessi dell'Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Zanelli”, sito in via F.lli Rosselli, 41/1, Reggio Emilia;**
- In data _____ veniva assunta determinazione prot. n. _____ avente ad oggetto la trasmissione alla Provincia di Reggio Emilia della documentazione per procedere alla pubblicazione tramite SATER del bando di gara per l'affidamento del servizio di erogazione tramite distributori automatici di bevande calde e fredde, snack e altri generi di ristoro all'interno dell'Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Zanelli”, sito in via F.lli Rosselli, 41/1, composta dai seguenti elaborati: A) Capitolato B) Allegato Offerta Tecnica, C) Matrice dei rischi, D) PEF, E) Schema di contratto;
- Nella determinazione a contrarre:
 - a) veniva stimato in € 500.000,00 (IVA esclusa) il valore della concessione per il periodo di vigenza della stessa, con oneri della sicurezza da rischi di interferenza pari a € 10.000,00;
 - b) veniva stabilito in € 22.000,00 il canone concessorio, per ogni anno, da corrispondere per l'intera durata del contratto;
 - c) si disponeva di dare corso alla procedura di affidamento del servizio di cui all'oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi del Libro IV, Parte II, Tit. II del D. Lgs. 36/2023, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'art.108 del medesimo decreto, demandando alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia l'espletamento della procedura di gara, secondo quanto previsto dalla "Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Reggio Emilia delle funzioni di Stazione Unica Appaltante e per il servizio di erogazione tramite distributori automatici di bevande calde e fredde, snack e altri generi di ristoro" sottoscritta dalle parti;

- Che la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Reggio Emilia a seguito di trasmissione della Determina del Dirigente Scolastico, prot. n. _____ del _____ ha provveduto a pubblicare tramite Sater, nelle forme di legge, il bando di gara, prot. n.avente scadenza alle ore....del.....;
- Che nell'ambito del bando di gara è stato specificato che la concessione ha durata quinquennale dalla stipula. L'Istituto si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese;
- Che con Determinazione della Provincia n.--- del ----- ad oggetto: "~~la stessa ha approvato, a seguito di apposita procedura esposita nelle sedute del -----~~" per un totale di n. -- sedute, il verbale di gara e ha aggiudicato in via definitiva il servizio di cui all'oggetto ad -----con sede legale a – CF – P.IVA , quale concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo di -----/100 e ha offerto un rialzo di €----- da applicarsi sul canone concessorio, per un importo complessivo di €.....;
- che la SUA della Provincia di Reggio Emilia con nota del -- inviata via Pec, in atti al Prot.Gen. n.-----, comunicava l'aggiudicazione efficace allegando la determinazione di estremi sopra riportati;
- che con Determinazione n. _____ del _____ il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Antonio Zanelli" di Reggio Emilia ha preso atto dell'aggiudicazione efficace della concessione in oggetto, come da determinazione della Provincia citata sopra, all'operatore.....;
- che nella determinazione richiamata si dava atto che il contratto sarebbe stato stipulato in forma di scrittura privata;
- che in particolare sono stati effettuati dalla Provincia i seguenti controlli, tutti con esito positivo, senza che siano emerse irregolarità, con acquisizione dei relativi atti (assunti al protocollo dell'Istituto n..... del):

- che, come risulta dalla dichiarazione contenuta nella determinazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto **prot. n. 6415 del 21/03/2025** veniva attestato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di obblighi di approvvigionamento tramite convenzioni CONSIP;

ARTICOLO 1 (Premesse – Allegati – Documenti contrattuali)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - a. il Capitolato approvato con la citata determina del Dirigente Scolastico dell'Istituto prot. n. 12395 del 26/10/2024, che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e che qui si intende richiamato;
 - b. copia dichiarata conforme all'originale dalla Provincia di Reggio Emilia dell'offerta tecnica ed economica presentata da.....in sede di gara;

- c. Polizza Fidejussoria per la garanzia definitiva, protocollo _____, rilasciata da _____, Agenzia di _____ polizza n. _____;
- d. Polizza assicurativa Responsabilità Civile rischi diversi n. _____ emessa il _____, acquisita al prot. _____, stipulata con _____, Agenzia di _____ quietanzata sino al _____ ;
3. I documenti di cui al comma 2 del presente articolo, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione con firma _____, vengono depositati nel fascicolo contrattuale. L'originale _____ della garanzia, di cui al punto c, è depositato presso _____

ARTICOLO 2 (Norme applicabili)

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti allo stesso allegati e dallo stesso richiamati, anche se non materialmente allegati con particolare riferimento ai documenti di cui all'art.1 del presente contratto:
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di concessioni e di servizi e, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. 36/2023 s.m.i., D.Lgs 81/2008 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - dalle norme del codice civile, dalle norme vigenti in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi Provinciali di Settore e in generale da tutte le leggi che disciplinano la materia.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

ARTICOLO 3 (Oggetto del contratto)

Concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snack all'interno dei n. 3 plessi dell'Istituto **di Istruzione Superiore "Antonio Zanelli"** con le caratteristiche specificate nel Capitolato, delle tipologie e con le collocazioni di seguito specificati:

PLESSO o reparto	Bevande Calde	Bevande Fredde	Snack e prodotti freschi	Gelati
ZANELLI – Sede Centrale Via F.lli Rosselli 41/1	4	5	5	1
ZANELLI locali AZ. AGRARIA Via F.lli Rosselli 41/1	1	1	2	
ZANELLI Sede di Via Makallé 14	2	2	2	
ULTERIORI DISTRIBUTORI a seguito trasferimento sede via Makallé	+1	+1	+1	+1

- c. I **potenziali utenti stabili** (al netto di ogni ipotesi straordinaria, in aumento o per difetto) del servizio oggetto della concessione sono:
- n. 1560 alunni,
 - n. 250 operatori scolastici.

ARTICOLO 4 (Finalità)

Il fine pubblico da perseguire è la possibilità di garantire idonee forme di integrazione alimentare al personale in servizio e agli studenti, spesso residenti a notevole distanza dalle sedi dell'Istituto e frequentanti le sue strutture per molte ore e in modo continuativo.

ARTICOLO 5 (Decorrenza – durata e CCNL applicabile)

1. Il presente contratto decorre dalla stipula per un quinquennio.
2. L'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art.24 Capitolato.
3. Il contratto collettivo applicabile è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio.

ARTICOLO 6 (Canone concessorio)

1. Il canone concessorio dovuto all'Istituto, per il pieno e perfetto adempimento della concessione per la durata di 5 anni, è di € 22.000 all'anno.

ARTICOLO 7 – (Pagamento del canone concessorio)

1. La ditta si impegna ad elargire un canone di concessione annuo di € **22.000** come dichiarato nell'offerta economica.
2. Il canone deve essere versato in unica rata entro il 31 maggio di ogni anno sul c/c bancario acceso presso: Credit Agricole Italia s.p.a. viale Timavo 95/97 42121 Reggio Emilia intestato a: Istituto di Istruzione Superiore "Antonio Zanelli" di Reggio Emilia.

IBAN: IT 83 G 06230 12800 000064710242

ARTICOLO 8 - (Obblighi del Concessionario)

Con la stipula del presente atto il gestore si obbliga ad assumere a proprio carico e responsabilità:

- 1 – la dimostrazione del possesso delle licenze amministrative ed igienico-sanitarie di legge fornendo idonea dichiarazione di conformità alle norme vigenti per le procedure di confezionamento e distribuzione;
- 2 – gli oneri relativi all'installazione delle macchine distributrici ed al loro collegamento elettrico fino al punto di presa idoneo che verrà indicato dai tecnici della scuola. Si rammenta, inoltre, che essendo l'edificio soggetto a progetto d'impianto elettrico, la ditta installatrice dovrà produrre variante di progetto per il tratto di linea che andrà eventualmente ad installare. Il gestore si farà anche carico della sicurezza degli impianti, della manutenzione e pulizia delle macchine;
- 3 – l'impegno a gestire le macchine con proprio personale munito di libretto sanitario e di cartellino di riconoscimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di lavoro;
- 4 – le responsabilità relative ai danni che potessero derivare alla scuola o a terzi per il cattivo funzionamento delle macchine o degli impianti (considerando terzi sia il personale dipendente dell'Istituto sia gli allievi sia eventuali visitatori che a vario titolo entrano nell'edificio);
- 5 – la copertura assicurativa che sollevi la scuola da qualsiasi responsabilità o colpa per danni, anche gravi che dovessero essere arrecati alle macchine, involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore notturne. Copia della relativa polizza è prodotta dalla Ditta al più tardi al momento della stipulazione del presente contratto;

6 – la fornitura, con tempestiva assistenza e continuo rinnovo delle scorte, dei prodotti di prima qualità previsti nell'offerta tecnica della ditta, che qui si richiama integralmente.

Il gestore si impegna inoltre:

- a garantire che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti, anche di natura regolamentare, e dotati di marcatura CE, come descritto nel disciplinare di gara;
- ad effettuare con serrata cadenza periodica una rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature atta a garantire un'ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori;
- a rimuovere a proprie spese, a termine del contratto i macchinari installati, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del contratto, previo accordo con la Dirigenza dell'Istituto;
- ad osservare le disposizioni del Dirigente Scolastico circa gli orari e i tempi di erogazione del servizio e le modalità e i tempi di accesso del personale della Ditta nei locali della scuola per il caricamento, la pulizia e la manutenzione delle macchine come più avanti specificato;
- a consegnare all'istituto un numero telefonico del servizio tecnico di assistenza con garanzia di reperibilità dalle 8.00 alle 18.00 nei giorni lavorativi e dalle 8.00 alle 13.00 il sabato;
- a garantire l'intervento tecnico con tempo massimo definito dalla ditta.....al momento della presentazione dell'Offerta Tecnica;
- a mantenere il livello di servizi stabilito dall'Istituto per quanto attiene ai punti di distribuzione;
- a garantire la freschezza e igienicità dei prodotti e a non variare, senza l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto, la tipologia, la qualità, la grammatura e i prezzi offerti ed accettati in sede di gara; eventuali variazioni di prezzo potranno essere determinate esclusivamente in riferimento all'art. 28 del Capitolato.
- a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, comprese quelle conseguenti all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.

L'istituto mette a disposizione i locali per la realizzazione del servizio richiesto, ma è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi o qualsiasi altro evento che possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, derivassero all'Istituto o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico del gestore.

ARTICOLO 9 - (Caratteristiche dei distributori)

Le quantità e le caratteristiche tecniche devono essere quelle esplicitate in sede di offerta che qui si richiama integralmente.

ARTICOLO 10 - (Modalità e tempi per le manutenzioni e i rifornimenti dei distributori)

Per la SEDE CENTRALE si individua quale area di carico/scarico il parcheggio all'interno del cortile antistante l'ingresso. Gli automezzi non devono parcheggiare nei parcheggi riservati a invalidi o mezzi di soccorso. Per la sede AZIENDA AGRARIA si individua l'area antistante l'ingresso alle classi, avendo cura di parcheggiare comunque lateralmente per non intralciare l'ingresso/uscita di docenti, studenti e altri utenti dell'istituto.

Per la SEDE MAKALLE' area antistante l'ingresso avendo cura di non intralciare ingressi/uscite degli studenti e operatori, nonché mezzi di soccorso.

L'orario assegnato per le operazioni di manutenzione e ricarica dei distributori è quello del pomeriggio dal Lunedì al venerdì a partire dalle ore 13,45 alle ore 18,00 per la sede di Via F.lli Rosselli, e dalle 13,45 alle 17,00 per la sede di Via Makallé, salvo diversa autorizzazione del dirigente.

Qualora ci fosse bisogno di operazioni di manutenzione o rifornimento urgente, le stesse possono avvenire anche al mattino durante l'orario di lezione, evitando però gli orari di massimo affollamento dei corridoi (ora di inizio delle lezioni mattutine, intervallo, ora di chiusura delle lezioni mattutine).

Si segnalano di seguito le fasce orarie in cui non è consentito l'accesso per le suddette operazioni:

- inizio lezioni ore 7,50 (evitare fascia oraria 7.40 – 8.15)
- intervalli dalle 10.20 alle ore 11,10
- termine delle lezioni (dalle ore 12.50 alle ore 13.50)

La Ditta concessionaria programmerà i propri interventi in orari non coincidenti con quanto sopra specificato.

ARTICOLO 10bis - (Penali)

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica indicata al precedente art. 10 viene applicata una penale di euro 100,00, per i primi tre giorni e di 200 euro dal quarto al sesto giorno. L'applicazione delle penali viene notificata via pec.

Qualora al decorrere del sesto giorno la ditta non abbia ancora adempiuto l'Istituto scolastico si riserva di risolvere unilateralmente il contratto.

ARTICOLO 11 - (Garanzie)

Per la sottoscrizione del contratto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, pari al valore della concessione, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 106 del D.lgs. 36/2023. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Resta salva, per l'Amministrazione, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

L'Amministrazione è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione dell'Amministrazione.

ARTICOLO 12 - (Responsabilità e Assicurazioni)

1. Il Concessionario è il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti l'organizzazione del servizio di che trattasi.
2. L'uso dei distributori si intenderà effettuato a rischio dell'affidatario con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Istituto. In ogni caso, l'affidatario si obbligherà a tenere sollevato e indenne l'Istituto dai danni sia diretti che indiretti comunque e a chiunque derivati dall'uso dei distributori e dagli alimenti e dalle bevande somministrati. A tale scopo l'affidatario della concessione, entro i tre giorni successivi all'aggiudicazione, dovrà comprovare, producendone copia all'ISTITUTO, di aver stipulato adeguate polizze assicurative con primarie compagnie e per un massimale non inferiore a € **2.000.000,00**, con onere a suo carico, a copertura dei danni direttamente o indirettamente derivanti dal cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, a persone e cose a qualunque titolo presenti nell'edificio scolastico, ovvero dal consumo degli alimenti o delle bevande messi in vendita.

All'uopo, il Concessionario ha stipulato la Polizza assicurativa _____ n. _____ rilasciata da _____ - Agenzia di _____ in data _____ acquisite in atti al protocollo n. _____. Detta polizza risulta quietanzata sino al _____, così come risulta da copie acquisite in atti al citato protocollo. E' obbligo del Concessionario, alla scadenza delle polizze, procedere al rinnovo delle suddette così da garantire, senza soluzione di continuità, la copertura assicurativa del servizio.

ARTICOLO 13 - (Subappalto)

È fatto divieto al concessionario di subappaltare o cedere in tutto o in parte il presente contratto di affidamento del servizio, che dovrà essere assicurato direttamente dal concessionario, pena la risoluzione immediata del contratto di affidamento e fatto salvo il risarcimento del danno. Si motiva il divieto in base alla peculiarità dell'ambiente scolastico, frequentato principalmente da minori, per rafforzare il controllo delle attività svolte, la possibilità di verificare il puntuale rispetto di quanto previsto dal capitolato d'appalto, ridurre il rischio di interferenze e, in generale, garantire una più intensa tutela delle condizioni di salute e sicurezza degli studenti e del personale.

ARTICOLO 14 - (Traslazione del rischio operativo – equilibrio/disequilibrio economico finanziario)

1. Il servizio di che trattasi si configura come una “*concessione di servizio*” in quanto comporta l'assunzione, da parte del concessionario del “*rischio operativo*” della stessa, ai sensi dell'art. 177 d.lgs. 36/2023.
2. Le Parti potranno procedere alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 36/2023, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario e/o ad una sua pessima gestione.
3. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente quelli stabiliti all'art.20 del Capitolato Speciale d'Appalto e le modalità di revisione sono identificate al medesimo articolo che qui si intende integralmente richiamato.

ARTICOLO 15 - (Misure di emergenza sanitaria)

Il Concessionario dovrà rispettare, e far rispettare a tutti i soggetti che per ogni ordine e titolo entrino in contatto con il Concessionario stesso, le norme, i protocolli e le misure di prevenzione relative a eventuali emergenze sanitarie, e di adeguarsi ad eventuali integrazioni o aggiornamenti normativi che saranno pubblicati anche successivamente.

ARTICOLO 16 - (Sospensione dei servizi)

La sospensione totale o parziale del servizio può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione.

Il servizio può essere sospeso:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
 - indisponibilità di alimentazione elettrica o acqua per cause non imputabili al Concedente o al Concessionario
 - impossibilità di accedere a servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente o al Concessionario
 - comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente o al Concessionario
- b) per ragioni di necessità di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza
- c) per le cause di Forza Maggiore come indicate al successivo art. 15;

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragione di sicurezza, necessità e urgenza.

Al verificarsi di uno degli eventi sopra descritti, il Concessionario che non sia in grado di prestare il servizio in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il servizio che non è stato prestato nonché quello la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza al fatto.

Il RUP può disporre la sospensione del servizio, ove possibile, dando preavviso scritto entro il termine di 5 giorni, compilando il verbale di sospensione con indicazione delle ragioni che ne hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nell'impianto.

Nelle ipotesi sopra descritte:

- il corrispettivo continuerà ad essere corrisposto dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio come risulta dal relativo verbale
- qualora la sospensione ecceda i due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio come risulta dal relativo verbale, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione dell'impianto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP redige il verbale di ripresa del servizio indicando i nuovi termini contrattuali.

ARTICOLO 17 - (Forza maggiore)

1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, impreveduti ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del presente contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni dello stesso:
 - a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario o servizi oggetto del contratto;
 - b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
 - c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
 - d) incidenti aerei;
 - e) epidemie e contagi;
 - f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.
2. Al verificarsi di uno dei suddetti eventi, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa del servizio. Gli eventi citati non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.
3. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applica quando indicato al precedente art. 14.
4. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile e qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità di procedere, ciascuna Parte può invocare la risoluzione.

ARTICOLO 18 - (Obblighi amministrativi – pantouflage)

1. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel Capitolato operano di pieno diritto senza l'obbligo, per il Concedente, della costituzione in mora del Concessionario. Per tutto quanto qui non regolato si fa espresso rinvio al D.Lgs. 36/2023.
2. Quale strumento di adesione volontaria ai principi etici di legalità, volto a rafforzare il vincolo di collaborazione alla legalità tra l'amministrazione aggiudicatrice e i partecipanti privati nell'ambito dell'affidamento di appalti pubblici, il Concessionario dichiara:
 - di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 53 comma 16-ter, introdotto dalla legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);
 - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'Associazione di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. Il Concessionario si impegna a gestire il servizio oggetto del presente contratto nel rispetto delle disposizioni del Capitolato e delle condizioni dichiarate nell'offerta tecnica, nonché della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 19 - (Codice di comportamento)

1. Sul sito web dell'Istituto è disponibile il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.129 del 4 giugno 2013), modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 81/2023.
2. Il Concessionario è tenuto a prendere visione il Codice e a farlo osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto attività in favore dell'Istituto e a fornire, su richiesta, prova dell'avvenuta comunicazione.

ARTICOLO 20 - (Trattamento dei dati personali)

L'istituzione scolastica fa presente altresì, ai sensi e per gli effetti del DLgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/16, che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico pro tempore dell'Istituto di Istruzione Superiore "Antonio Zanelli".

ARTICOLO 21 - (Coordinamento per la sicurezza – Valutazione rischi da interferenza)

Preso atto che le azioni d'interferenza da parte della Ditta appaltatrice sono di modesta entità e comunque tali da non alterare gli equilibri lavorativi ed organizzativi della scuola, si ritiene che tra soggetto appaltante e soggetto appaltatore le misure di prevenzione e protezione stabilite qui di seguito siano sufficienti a non alterare il grado di sicurezza generale dell'istituto, ed in particolare:

- Le operazioni di installazione verranno effettuate in momenti, concordati con i responsabili della scuola, con basso afflusso di studenti, cioè al di fuori del normale orario delle lezioni.
- I distributori saranno collocati evitando intralci alle vie di esodo o occultamento di estintori, idranti, cassette di primo soccorso o altri presidi di emergenza.
- Le vie di esodo non dovranno essere impegnate nelle operazioni di carico-scarico.
- Le operazioni di manutenzione e di rifornimento potranno avvenire anche durante l'orario di lezione, evitando però gli orari di massimo affollamento dei corridoi (ora di inizio delle lezioni mattutine, intervallo, ora di chiusura delle lezioni mattutine) e comunque nel rispetto di quanto indicato all'art.6 del presente contratto.

- Il gestore fornirà un elenco degli operatori incaricati per le operazioni di manutenzione e rifornimento, che dovranno essere facilmente identificabili.
- Per eventuali operazioni di installazione o manutenzione complessa, che richiedano manovre potenzialmente pericolose, gli operatori del gestore informeranno la scuola, che darà indicazioni al personale scolastico per garantire il necessario isolamento tra l'area dei lavori e gli spazi di transito di studenti e personale;
- Relativamente alla sicurezza igienico-sanitaria il gestore si impegna al rispetto di tutti gli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP.
- Il gestore si impegna ad effettuare regolare manutenzione sia dal punto di vista funzionale (elettromeccanico), sia dal punto di vista igienico-sanitario.
- Il gestore si impegna a fornire ai propri operatori i DPI eventualmente necessari.
- Il gestore s'impegna altresì ad inviare nella scuola solo personale formato ai sensi del D.lgs 81/08.
- E' a carico del gestore formare il proprio personale sulle procedure di emergenza della scuola inviate alla ditta..... tramite estratto del Piano di emergenza.
- Qualora il personale della ditta si dovesse trovare coinvolto in un'evacuazione dell'edificio è tenuto ad ottemperare a detta istruzione e pertanto deve conoscere i percorsi e le modalità di esodo.

I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze possono quindi essere eliminati o ridotti attraverso le suddette procedure gestionali.

ARTICOLO 22 - (Comunicazioni)

Le parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle stesse ove consentito dalla legge. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il Concedente: reis009001@pec.istruzione.it

- per il Concessionario: _____

Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei di utilizzo di tale forma di comunicazione.

ARTICOLO 23 - (Controversie e foro competente)

In caso di controversia tra il Concessionario ed il Concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto e del Capitolato, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia.

ARTICOLO 24 - (Spese contrattuali e registrazione)

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) sono a totale carico del Concessionario.

Questo atto, nel suo formato di visualizzazione, consta di.....facciate complete.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto digitalmente

p. il Concedente

p. il Concessionario (-----)
